

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 672

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANATO, RUBINACCI, BUZZI, PITZALIS, TITOMANLIO VITTORIA, SAVIO EMANUELA, SORGI, BALDELLI, GASPARI, PETRUCCI, BORIN, CORONA GIACOMO, SCARLATO, LEONE RAFFAELE, BERTÈ**

*Presentata il 5 dicembre 1958*

### Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 agosto 1957, n. 744, mediante l'introduzione della norma della stabilità, ha instaurato un nuovo e più adeguato rapporto di impiego tra lo Stato e la parte più qualificata del personale insegnante non di ruolo di cui la scuola non può assolutamente fare a meno per il completamento degli insufficienti organici del personale in ruolo.

L'Amministrazione della pubblica istruzione, presenta, a quasi tre lustri dalla fine della guerra, un quadro non certo confortante: unica fra le Amministrazioni dello Stato è costretta ancora ad utilizzare una aliquota troppo elevata di personale docente non di ruolo.

Dobbiamo dare atto che, per effetto degli ultimi concorsi a cattedre — anche se troppo distanziati nel tempo e quindi pleotorici — la percentuale dei professori non di ruolo si è notevolmente contratta.

Ciò nonostante si può affermare che alcune decine di migliaia di professori sono oggi ancora non di ruolo. Si è perciò ancora ben lontani dalla situazione preesistente alla guerra, quando detta percentuale non superava il 10 per cento dell'intero corpo docente.

Con il normale dilatarsi della scuola, e, soprattutto, in previsione dell'ampliamento che si dovrebbe attuare con l'entrata in vi-

gore del Piano decennale, è facile dedurre come la formula tradizionale del concorso non sia in grado di sopperire alla necessità di insegnanti di ruolo che ricoprano le nuove cattedre istituite e da istituire.

La legge 3 agosto 1957, n. 744, ovviando solo parzialmente alle disagiate condizioni morali e giuridiche del personale docente non di ruolo, ha concesso la stabilità nell'insegnamento alla parte più qualificata di esso, a quella cioè regolarmente abilitata che non supera attualmente il numero di 15.000 unità, come si è potuto rilevare il 10 giugno 1958, in occasione delle elezioni per il Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Ora, in considerazione del fatto che interessa assicurare alla scuola un corpo di docenti selezionati e forniti di provata attitudine didattica — e questo è soprattutto il caso degli stabilizzati — ci pregiamo sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge.

Essa, riprendendo l'articolo 5 della citata legge n. 744 del 1957, prevede un meccanismo più agile ed adeguato ed una formula più efficiente per la immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati e nel contempo salvaguarda le indispensabili garanzie di preparazione culturale e didattica del personale da immettere nei ruoli.

Il suddetto articolo 5 riserva infatti la metà dei posti dei nuovi concorsi a cattedre per gli insegnanti stabilizzati.

Il primo comma del citato articolo dice testualmente:

« Nei concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso della abilitazione per la classe di concorso cui partecipano... ».

A favore del personale stabilizzato rileviamo, per dovere di obiettività, che si tratta di insegnanti i quali hanno già superato uno e talvolta più esami di abilitazione, o di concorso, e sono quindi forniti del requisito culturale indispensabile per adire allo insegnamento.

Essi inoltre hanno quasi sempre al loro attivo un lungo curriculum di anni di insegnamento: rispondono pertanto anche al requisito dell'idoneità didattica. Tale vaglio — riteniamo — sia proprio quello che i concorsi vorrebbero attuare. Nel caso specifico, dovendo parlare di insegnanti qualificati, è indubbio che gli stabilizzati hanno offerto — grazie al servizio già prestato — una prova della loro capacità didattica più sicura e positiva di quella data dalla breve lezione pratica connessa con le prove orali dei concorsi, prova che, oltre tutto, per essi costituirebbe una inutile ripetizione, avendola già sostenuta nei precedenti esami di abilitazione.

La presente legge intende pertanto attuare il dettato dell'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, attraverso una assunzione in ruolo mediante graduatorie di merito che comprendano sia gli insegnanti stabilizzati, sia i professori di ruolo che aspirino a cat-

tedra diversa da quella di cui sono titolari e per la quale abbiano la relativa abilitazione.

Gli articoli 1 e 2 dettano norme circa la formazione di dette graduatorie.

L'articolo 3 sancisce annualmente l'assunzione in ruolo degli inclusi in dette graduatorie di merito, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili.

L'articolo 4 estende il beneficio della stabilità ed il conseguente inserimento nelle graduatorie di quegli insegnanti che, avendo i requisiti per partecipare alla abilitazione a norma dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, hanno invece conseguito l'abilitazione nei concorsi esami di Stato indetti con decreto ministeriale 26 agosto 1957.

L'avvenuto conseguimento dell'abilitazione per esami, infatti, invece di avvantaggiarli, allo stato attuale delle cose, impedisce loro di partecipare al conseguimento della cosiddetta abilitazione didattica e quindi di beneficiare della stabilità.

L'articolo 5 estende i benefici della presente legge agli insegnanti tecnico-pratici non menzionati nella legge 3 agosto 1957, n. 744, in quanto già fruanti di rapporto continuativo di lavoro ai sensi della legge 4 aprile 1947, n. 207.

L'articolo 6, infine, dichiara abrogato il citato articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, in quanto lo modifica con le norme sopra illustrate.

Per quanto abbiamo sia pure brevemente esposto noi confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno confortare con il loro assenso la presente proposta di legge che ha il solo scopo di contribuire ad un sempre più organico ed efficiente funzionamento della scuola secondaria italiana, attraverso l'assunzione in ruolo del suo più qualificato personale docente.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'insegnamento, negli istituti e scuole secondarie statali, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono compresi, a domanda, ai fini dell'assunzione in ruolo di cui al successivo articolo 3, in una graduatoria nazionale di merito, distinta per classi di insegnamento secondo le tabelle dei concorsi a cattedre.

Nella predetta graduatoria sono iscritti, a domanda, anche i professori di ruolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, aspirano a cattedra diversa da quella di cui sono titolari.

Nella medesima graduatoria saranno inclusi, a domanda, gli insegnanti di cui all'articolo 1, comma 2°, della legge 3 agosto 1957, n. 744, ove conseguano la stabilità nell'insegnamento, salvo il diritto di precedenza assoluta riservato agli insegnanti di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo.

### ART. 2.

Le singole graduatorie saranno formate da apposite Commissioni in base ai titoli presentati dai richiedenti e valutati secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

I richiedenti sono inclusi nelle distinte graduatorie di merito cui danno diritto le idoneità o le abilitazioni possedute. Ai fini della valutazione del titolo di abilitazione, i medesimi richiedenti potranno avvalersi del miglior voto conseguito in successivi concorsi-esami di stato.

Le predette graduatorie hanno efficacia fino all'esaurimento.

### ART. 3.

Gli insegnanti compresi nelle distinte graduatorie di merito saranno assunti nei rispettivi ruoli degli insegnanti medi nella misura della metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, che risultino disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi i requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

I posti lasciati vacanti dai professori di ruolo, all'atto dell'assegnazione a cattedra

diversa, saranno aggiunti al contingente dei posti riservati da attribuire agli insegnanti stabilizzati.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria, in rapporto al numero dei posti da conferire, si dà luogo ogni anno alle riserve e alle precedenzae previste dalle leggi vigenti a favore dei mutilati, invalidi, ex combattenti e reduci e appartenenti a categorie assimilate ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi.

ART. 4.

Conseguono la stabilità nell'insegnamento, e usufruiscono dei benefici della presente legge, gli insegnanti di cui all'articolo 1, comma 2°, della legge 3 agosto 1957, n. 744, qualora ottengano la prevista abilitazione nei concorsi esami di stato indetti con decreto ministeriale 26 agosto 1957, anziché nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

ART. 5.

Usufruiscono dei benefici della presente legge anche gli insegnanti tecnici pratici, in possesso di idoneità, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 6.

È abrogato l'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744.